



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 44 del 10/09/2025

OGGETTO: Modifica e adeguamento normativo al 'REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO E IL FUNZIONAMENTO DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE'

L'anno 2025 il giorno 10 del mese di settembre alle ore 10:30, si è riunito il Consiglio Comunale convocato dal Presidente del Consiglio, a norma di legge, in sessione in 1^a ed in seduta pubblica.

Al momento dell'annuncio della trattazione dell'argomento in oggetto dei membri del Consiglio risultano presenti n. 16 e assenti n.1 come di seguito:

Consiglieri	Presenti	Assenti
Mariarosaria De Bartolomeo	Si	
Maurizio Spagnolo	Si	
Vanessa Ciurlia	Si	
Salvatore Fai	Si	
Giovanni Rollo	Si	
Fabrizio Stefanizzi	Si	
Daniela Patera	Si	
Federica Guido	Si	
Martina Zuccaro	Si	
Fabio Donateo	Si	
Cosimo Vetrano	Si	
Luisa Margherito	Si	
Stefania Capoccia		Si
Claudio Paladini	Si	
Laura Mogavero	Si	
Katia Prato	Si	
Giuseppe Landolfo	Si	

Il Consigliere Sig.ra Federica GUIDO in qualità di Presidente protempore pone in trattazione l'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno dei lavori dell'odierna seduta consiliare.

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Pierluigi CANNAZZA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera:

- il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, ha espresso, sulla proposta di provvedimento, parere Favorevole in data 05/09/2025 attestando, contemporaneamente, la legittimità, la regolarità e la

(Proposta n 45. del 14/08/2025) - **Delibera C.C. n. 44 del 10/09/2025**

correttezza dell'azione amministrativa, firma Dott. Pierluigi CANNAZZA

Immediatamente eseguibile X

Preso atto:

- dell'intervento dell'Assessore signor Fai Salvatore che illustra l'argomento in trattazione;
- dell'intervento del Consigliere signor Paladini Claudio;
- della risposta dell'Assessore signor Fai al precedente intervento;
- dell'intervento del Consigliere signor Vetrano Cosimo,

il tutto così come riportato nell'allegato verbale al presente atto

PREMESSO che:

“In riferimento al "Regolamento per l'insediamento e il funzionamento dei distributori di carburante" e in particolare agli artt. 17 e 18 del Documento, si comunica che la Regione ha semplificato le procedure di collaudo previste dalla LR n. 24/2015. In particolare sono intervenute:

- Legge Regionale 19 febbraio 2024 n. 12 “Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio)” pubblicata nel BURP n.16 suppl. del 22.02.2024;

- art. 17 della Legge Regionale 31 dicembre 2024, n. 42 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)”, pubblicata nel BURP n. 13 straord. del 31.12.2024.”

RICHIAMATE

- la Legge Regionale 19 febbraio 2024 n. 12 “Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio)” pubblicata nel BURP n.16 suppl. del 22.02.2024;
- l'art. 17 della Legge Regionale 31 dicembre 2024, n. 42 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)”, pubblicata nel BURP n. 13 straord. del 31.12.2024;
- la Legge Regionale n. 42 del 31 dicembre 2024 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2020 della Regione Puglia (Legge di Stabilità regionale 2025)” ed in particolare l'art. 17 “Modifiche agli artt. 52 e 53 della L.R. 24/2015”

CONSIDERATO che attualmente gli artt. 11 (Autorizzazione per nuovi impianti), 17 (Collaudo) e 18 (Esercizio provvisorio) del “Regolamento per l'insediamento e il funzionamento dei distributori di carburante” (approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 24/02/2011) prevedono quanto

segue:

Art. 11 (Autorizzazione per nuovi impianti)

1. Il Comune rilascia le autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti nel rispetto delle normative in materia urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria, antincendio, del lavoro e di tutela dei beni storici e artistici.

2. La domanda di autorizzazione redatta ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni è presentata al SUAP del comune in cui si intende realizzare l'impianto ai fini del rilascio del PAU (Provvedimento Autorizzativo Unico), comprensivo del titolo edilizio e deve contenere:

a) le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente o, nel caso di Società del legale rappresentante, unitamente ai dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile;

b) la località in cui si intende installare l'impianto;

c) la disponibilità dell'area sulla quale intende realizzare l'impianto; d) tutta la documentazione tecnica occorrente all'istruttoria della pratica presso gli Enti ed Uffici coinvolti nel procedimento amministrativo, con elaborati grafici e relazione tecnica riportanti una dettagliata composizione dell'impianto;

d) Istanza di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) qualora sull'impianto sia realizzato il lavaggio auto e comunque ove prevista.

3. Il SUAP verifica: a) la conformità della documentazione alle disposizioni dello strumento urbanistico vigente, alle prescrizioni fiscali, a quelle concernenti la prevenzione incendi (in applicazione del decreto presidente repubblica n. 151/2011 e decreto ministeriale del 7 Agosto 2012), ambientale e stradale, alla tutela dei beni ambientali, storici ed artistici, nonché al rispetto delle norme previste dal presente regolamento; b) il rispetto delle caratteristiche delle aree individuate dal comune ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 32/98, nonché del presente regolamento.

4. Il SUAP rilascia il PAU entro il termine di novanta giorni previsto dall'art. 44, comma 1, della legge. Qualora ravvisi la necessità di acquisire altra eventuale diversa documentazione ad integrazione della domanda, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente, con invito a provvedere entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa. Tale richiesta sospende il

termine di legge, che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi integrativi da parte dell'amministrazione comunale. In caso di mancata integrazione lo stesso SUAP decide in base alla documentazione agli atti.

Art. 17 (Collaudo)

- 1. Ultimati i lavori di realizzazione di un nuovo impianto ad uso pubblico, ad uso privato con serbatoi interrati, ovvero delle modifiche soggette ad autorizzazione previste all'articolo 16, comma 1, la ditta interessata chiede al SUAP il collaudo dell'impianto. L'istanza è corredata da SCIA per prevenzione incendi da trasmettere, a cura del SUAP al Comando dei Vigili del Fuoco, nel rispetto del DPR 151/2011 e DM 7 Agosto 2012.*
- 2. Il SUAP, nei trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta convoca la commissione di collaudo prevista dall'articolo 52, comma 2, della legge, trasmettendo ai componenti copia della documentazione inerente l'intervento.*
- 3. Il verbale di collaudo è trasmesso, a cura del SUAP, a tutti gli enti ed Uffici interessati al procedimento che provvedono, ognuno per quanto di propria competenza, al rilascio di eventuali licenze, autorizzazioni o permessi, propedeutici all'esercizio dell'impianto.*
- 4. Ai singoli componenti la commissione spetta, per ogni collaudo, un rimborso spese forfetario di € 150,00, a carico della ditta richiedente.*

Art. 18 (Esercizio provvisorio)

- 1. Scaduto il termine di cui al comma 2, dell'articolo 20, su richiesta del titolare dell'impianto, il SUAP può rilasciare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni.*
- 2. La domanda è presentata al SUAP con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto, attestante il rispetto della normativa vigente con particolare riguardo agli aspetti fiscali, sanitari, stradali, di sicurezza antincendio e urbanistici.*
- 3. L'esercizio provvisorio dell'impianto o delle nuove attrezzature autorizzate su un impianto esistente è in ogni caso subordinata al possesso o aggiornamento della licenza fiscale di esercizio rilasciata dall'Ufficio delle Dogane competente per territorio.*

RITENUTO dover procedere alla modifica degli artt. 11, 17 e 18 del "Regolamento per l'insediamento e il funzionamento dei distributori di carburante", approvato con Del. C.C. n. 7 del 24.02.2011, per adeguarli alle attuali prescrizioni normative ;

CONSIDERATO che

- il comma 2 dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 individua nel Consiglio Comunale le competenze per l'approvazione programmi, relazioni previsionali e programmatiche;
- che la presente proposta è stata sottoposta alla commissione consiliare nella seduta del _____
 - l'art. 18 del “Regolamento per l'insediamento e il funzionamento dei distributori di carburante” approvato con Deliberazione C.C. n.7 del 24.02.2011, a causa di un errore materiale presente nella suddetta deliberazione dovrà essere rinominato in Art. 17-bis “Collaudo impianti di stoccaggio di oli minerali e GPL”
 - è necessario procedere alla modifica del Regolamento per l'insediamento e il funzionamento dei distributori di carburante e in particolare dell'art. 11 AUTORIZZAZIONE PER NUOVI IMPIANTI - 17 – COLLAUDO – e dell'art 18 – ESERCIZIO PROVVISORIO – in relazione all'intera procedura, nel modo che segue:

ART. 11 AUTORIZZAZIONE PER NUOVI IMPIANTI

1. Il Comune rilascia le autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti nel rispetto delle normative in materia urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria, antincendio, del lavoro e di tutela dei beni storici e artistici.

2. La domanda di autorizzazione redatta ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni è presentata al SUAP del comune in cui si intende realizzare l'impianto ai fini del rilascio del PAU (Provvedimento Autorizzativo Unico), comprensivo del titolo edilizio e deve contenere:

- a) le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente o, nel caso di Società del legale rappresentante, unitamente ai dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile;*
- b) la località in cui si intende installare l'impianto;*
- c) la disponibilità dell'area sulla quale intende realizzare l'impianto; d) tutta la documentazione tecnica occorrente all'istruttoria della pratica presso gli Enti ed Uffici coinvolti nel procedimento amministrativo, con elaborati grafici e relazione tecnica riportanti una dettagliata composizione dell'impianto;*
- d) Istanza di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) qualora sull'impianto sia realizzato il lavaggio auto e comunque ove prevista.*

3. Il SUAP verifica: a) la conformità della documentazione alle disposizioni dello strumento urbanistico vigente, alle prescrizioni fiscali, a quelle concernenti la prevenzione incendi (in applicazione del decreto presidente repubblica n. 151/2011 e decreto ministeriale del 7 Agosto 2012), ambientale e stradale, alla tutela dei beni ambientali, storici ed artistici, nonché al rispetto delle norme previste dal presente regolamento; b) il rispetto delle caratteristiche delle aree individuate dal comune ai sensi

dell'art. 2 del decreto legislativo n. 32/98, nonché del presente regolamento.

4. Il SUAP rilascia il PAU entro il termine di novanta giorni previsto dall'art. 44, comma 1, della legge. Qualora ravvisi la necessità di acquisire altra eventuale diversa documentazione ad integrazione della domanda, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente, con invito a provvedere entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa. Tale richiesta sospende il termine di legge, che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi integrativi da parte dell'amministrazione comunale. In caso di mancata integrazione lo stesso SUAP decide in base alla documentazione agli atti.

5. I lavori per la realizzazione di nuovi impianti, devono essere ultimati entro il termine massimo di due anni dal rilascio dell'autorizzazione. Il termine di cui al presente comma, in presenza di comprovata e documentata necessità, può essere prorogato per ulteriori mesi dodici, ovvero, in caso di documentata causa di forza maggiore, per tutta la durata dell'impedimento. Entro il termine di ultimazione dei lavori è presentato al Comune competente il certificato di collaudo prodotto da un professionista abilitato.

ART. 17 – COLLAUDO

1. I nuovi impianti sulla rete stradale ordinaria e quelli modificati soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 46, comma 1, lettere c) ed f), non possono essere posti in esercizio prima della effettuazione del collaudo previsto nel comma 2.

2. Il titolare dell'autorizzazione trasmette allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato. La trasmissione al SUAP del certificato di collaudo consente l'esercizio dell'attività, ferme restando le procedure di controllo e/o rilascio di licenze/autorizzazioni da parte degli enti competenti, propedeutiche all'entrata in esercizio dell'impianto e/o delle nuove attrezzature installate su impianti esistenti.

3. I nuovi impianti sulla rete autostradale, sui raccordi autostradali e quelli modificati soggetti a concessione di cui all'articolo 46, comma 1, lettere c) ed f) non possono essere posti in esercizio prima della effettuazione del collaudo previsto nel comma 4.

4. Il titolare della concessione trasmette agli uffici regionali competenti il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato. La trasmissione del certificato di collaudo consente l'esercizio dell'attività, ferme restando le procedure di controllo e/o rilascio di

licenze/autorizzazioni da parte degli enti competenti, propedeutiche all'entrata in esercizio dell'impianto e/o delle nuove attrezzature installate su impianti esistenti.

ART. 17bis – COLLAUDO IMPIANTI DI STOCCAGGIO DI OLI MINERALI E GPL

1. L'installazione e la modifica di impianti di stoccaggio di oli minerali e gpl, sottoposti a regimi autorizzativi regionali rivenienti dalla legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), sono realizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali), secondo quanto previsto nel comma 2.

2. A ultimazione dei lavori, il titolare dell'autorizzazione trasmette agli uffici regionali competenti il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato. La trasmissione del certificato di collaudo consente l'esercizio dell'attività, ferme restando le procedure di controllo e/o rilascio di licenze/autorizzazioni da parte degli enti competenti, propedeutiche all'entrata in esercizio dell'impianto e/o delle nuove attrezzature installate su impianti esistenti.

DATO atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto con il presente provvedimento non sono previsti impegni di spesa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.lgs. 267/2000 (TUEELL);

VISTO lo Statuto comunale;

VISTA la L.R. 24/2015;

VISTA la L. R. 19 febbraio 2024 n. 12;

VISTA la L. R. 31 dicembre 2024, n. 42

Tutto ciò evidenziato;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano dai n. 16 membri del Consiglio presenti e votanti

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in narrativa e che si intendono integralmente riportate;

1. DI APPROVARE le modifiche agli artt. 11 (Autorizzazione per nuovi impianti), 17 (Collaudo) e 18 (Esercizio provvisorio) del “Regolamento per l'insediamento e il funzionamento dei distributori di carburante” approvato con Deliberazione C.C. n.7 del 24.02.2011 novellate nel documento ivi allegato, da intendersi integrante e sostanziale al presente deliberato, nel modo seguente:

ART. 17 – COLLAUDO

1. I nuovi impianti sulla rete stradale ordinaria e quelli modificati soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 46, comma 1, lettere c) ed f), non possono essere posti in esercizio prima della effettuazione del collaudo previsto nel comma 2.

2. Il titolare dell'autorizzazione trasmette allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato. La trasmissione al SUAP del certificato di collaudo consente l'esercizio dell'attività, ferme restando le procedure di controllo e/o rilascio di licenze/autorizzazioni da parte degli enti competenti, propedeutiche all'entrata in esercizio dell'impianto e/o delle nuove attrezzature installate su impianti esistenti.

3. I nuovi impianti sulla rete autostradale, sui raccordi autostradali e quelli modificati soggetti a concessione di cui all'articolo 46, comma 1, lettere c) ed f) non possono essere posti in esercizio prima della effettuazione del collaudo previsto nel comma 4.

4. Il titolare della concessione trasmette agli uffici regionali competenti il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato. La trasmissione del certificato di collaudo consente l'esercizio dell'attività, ferme restando le procedure di controllo e/o rilascio di licenze/autorizzazioni da parte degli enti competenti, propedeutiche all'entrata in esercizio dell'impianto e/o delle nuove attrezzature installate su impianti esistenti.

ART. 17bis – COLLAUDO IMPIANTI DI STOCCAGGIO DI OLI MINERALI E GPL

1. L'installazione e la modifica di impianti di stoccaggio di oli minerali e gpl, sottoposti a regimi autorizzativi regionali rivenienti dalla legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), sono realizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali), secondo quanto previsto nel comma 2.

2. A ultimazione dei lavori, il titolare dell'autorizzazione trasmette agli uffici regionali competenti il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato. La trasmissione del certificato di collaudo consente l'esercizio dell'attività, ferme restando le procedure di controllo e/o rilascio di licenze/autorizzazioni da parte degli enti competenti, propedeutiche all'entrata in esercizio dell'impianto e/o delle nuove attrezzature installate su impianti esistenti.

2. DI PRECISARE che a seguito delle suddette modifiche, l'art. 18 del *“Regolamento per l'insediamento e il funzionamento dei distributori di carburante”* approvato con Deliberazione C.C. n.7 del 24.02.2011,

viene rinominato in Art. 17-bis "Collaudo impianti di stoccaggio di oli minerali e GPL";

3. DI PUBBLICARE il Regolamento in oggetto sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione Trasparente, nella Sezione Disposizioni generali – sottosezione relativa agli atti generali, come indicato all'art. 12, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013;

4. DI DARE ATTO che il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della presente proposta deliberativa;

5. DI DARE ATTO che, con effetto dall'entrata in vigore del regolamento allegato ed approvato, si intende abrogato ogni altra disposizione precedentemente approvata.

Con voti unanimi espressi per alzata di mano dai n. 16 membri del Consiglio presenti e votanti

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Federica GUIDO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

Veglie, lì 24/09/2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pierluigi CANNAZZA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 1496 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Veglie, lì 24/09/2025

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

☒ Dichiarazione di immediatamente eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000).

☐ Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione.

Veglie, lì 24/09/2025

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.